

## LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** la richiesta di Variante urbanistica di iniziativa privata inoltrata al Comune in data 12/12/2013 al prot. 9611 e successiva integrazione in data 27/03/2014 al prot 5636 dai sigg.ri Romanin Olga n.ta il 17.01.1924 e Romanin Tullio n.to il 23.10.1921, nella loro qualità di proprietari dei terreni censiti in questo Comune in loc. Piani di Luzza distinti al Fg. 14 Mn. 318-431-432-536 e Fg. 14 Mn. 319-537, richiesta intesa ad ottenere la variazione di destinazione da:

-attuale zona urbanistica classificata semi-intensiva di espansione "C" soggetta a P.R.P.C. e regolata dagli artt.30 e 31 delle vigenti norme di attuazione;

-a zona semi-intensiva di completamento "B2" regolata dall'art. 28 delle vigenti norme di attuazione;

**Che** dette aree, allo stato attuale sottoposte a piano di lottizzazione di iniziativa privata, non trovano una reale attuazione edificatoria;

**Visto** il progetto di variante redatto dal dr. arch. Domenico Romano con studio a Tolmezzo, su incarico affidato dai succitati proprietari, pervenuto al protocollo comunale n°5636 in data 27/03/2014 comprendente: relazione tecnica, allegati grafici di zonizzazione vigente e di proposta di variante, elaborato di verifica di assoggettabilità alla VAS, asseverazione art.10 c.4 ter L.R. n°27/88 mod. dall'art.4 c.2 L.R. n°15/92, relazione di incidenza in ordine ai siti SIC e ZPS e paesaggistica;

**Richiamata** la vigente legislazione in materia di Valutazione Ambientale Strategica costituita dalla Direttiva comunitaria 2001/42/CEE del 27 giugno 2001, dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n°4 e dalla L.R. 6 maggio 2005, n°11;

**Datto atto** che la L.R. n°16/2008 all'art.4 integra la legislazione regionale vigente in materia di VAS degli strumenti di pianificazione comunale;

**Preso atto** che tale articolo, tra l'altro, stabilisce che per le finalità di cui all'art.6 del D.Lgs. 152/2006, limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale:

-l'autorità proponente è l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;

-l'autorità precedente è l'organo a cui compete l'adozione e l'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e l'autorità competente è la Giunta comunale;

-l'autorità competente valuta sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente, con i contenuti di cui all'allegato 1 della Parte II del D.Lgs. n°152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente;

**Ribadito** che tale valutazione spetta all'autorità competente, individuata all'art.4 della L.R. n°16/2008, nell'organo della Giunta comunale;

**Vista** la relazione di incidenza dd. 27/03/2014 a firma del succitato professionista allegata alla variante, dalla quale si evince che i contenuti della variante n°28 al PRGC non interessano e non hanno alcuna incidenza sui siti: SIC IT3320001 "Gruppo del M.te Coglians" e ZPS IT 33210001 "Alpi Carniche" e sulla Riserva Naturale Faunistica IT07 CORINE 45 di Bordaglia;

**Viste** le conclusioni dell'elaborato "verifica di assoggettabilità alla VAS" a firma del succitato professionista allegata alla variante, dalle quali si evince che non si rende necessario procedere con l'applicazione completa della procedura di "valutazione ambientale strategica VAS" in quanto la variante di che trattasi non determina effetti significativi sull'ambiente;

**Visto** l'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16;

**Rilevato** che è di competenza della Giunta comunale l'assunzione del presente provvedimento;

**Visto** il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

**Acquisito** il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'ufficio associato per il servizio tecnico espresso ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/00;

**Vista** la Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21, in particolare il comma 19 dell'art.1, modificata dalla L.R. 24 maggio 2004, n. 17, per quanto attiene l'immediata esecutività del presente atto;

Con l'unanimità dei voti favorevoli, espressi in due separate votazioni, concernenti l'atto in adozione e la dichiarazione della sua immediata esecutività;

### **delibera**

1. per le motivazioni citate nelle premesse, che qui si richiamano integralmente, di prendere atto che con riferimento alla Direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo, la variante urbanistica n. 28 al vigente Piano regolatore generale comunale (PRGC), costituita dagli elaborati elencati nelle premesse del presente atto, non determina effetti significativi sull'ambiente e quindi non si ritiene assoggettabile alla procedura di "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R. n°120/2003;
2. di condividere e fare proprie le considerazioni e le conclusioni espresse dall'arch. Domenico Romano nell'elaborato "verifica di assoggettabilità a VAS" - art.4 della L.R. n°16/2008 e s.m.i. e dell'art.12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
3. di dare atto altresì che l'assunzione del presente provvedimento è di competenza della Giunta comunale;
4. di ritenere, in relazione alla scarsa significatività delle modifiche urbanistiche apportate, non necessaria l'acquisizione e la consultazione di altri soggetti competenti in materia ambientale esterni all'Amministrazione comunale;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1, comma 19, della L.R. 21/2003, modificata dalla L.R. 24 maggio 2004, n. 17. -

te/